

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1201-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Arduino AGNELLI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro delle finanze

(V. Stampato Camera n. 1712)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1993

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989, si applica a tutto il diritto civile, ivi comprese le materie rientranti nel diritto commerciale, nel diritto di famiglia, nel diritto del lavoro.

L'assistenza giudiziaria si basa sul principio della parità giuridica tra i cittadini dei due paesi, ai quali è riconosciuta nel territorio dell'altro stato la pienezza dei diritti che esso riserva ai propri cittadini. Il trattato prevede inoltre che ciascuno Stato contraente possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile destinate ad essere applicate

nell'ordinamento dell'altra Parte. Sono altresì previsto il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali recanti condanne al risarcimento o alla restituzione dei beni.

Apprezzata l'utilità di un accordo di assistenza giudiziaria con un paese come il Brasile, in cui vi sono numerose comunità di italiani e che ha con l'Italia intensi scambi commerciali, la Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Arduino AGNELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

21 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ABIS)

21 luglio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

